

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO DEL
22-02-2007 MEDIANTE M.U.I.

Repertorio n.77867

Raccolta n.18743

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

Oggi sedici aprile duemilasette

16-04-2007

alle ore diciassette e minuti venti.

In Acqui Terme corso Bagni 92

Innanzi a me dottor ENRICO MANGINI MARANA FALCONI, notaio in
Acqui Terme, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

---senza l'assistenza dei testimoni sussistendo tutte le
condizioni di legge per poterne farne a meno,

è comparso

CALIGARIS EUGENIO nato ad Acqui Terme il 08 gennaio 1934,
residente in Acqui Terme via San Defendente 150 (CLG GNE
34A08 A052Z),

il quale mi dichiara di intervenire nel presente atto quale
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"CONSORZIO PER LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE NELL'ACQUESE S.R.L."

con sede in Acqui Terme via Principato di Seborga 6,
capitale sociale deliberato di euro 250.787,00
(duecentocinquantamilasettecentottantasette virgola zero
zero) sottoscritto e versato limitatamente ad euro 150.787,00
(centocinquantamilasettecentottantasette virgola zero zero)
come dichiara, con codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Alessandria: 90003920064 Partita
IVA: 01333560066 e numero 173990 del Repertorio Economico
Amministrativo presso la Camera di Commercio di Alessandria.

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono
certo e faccio fede, mi dichiara che è stata convocata in
questo luogo, giorno ed ora, l'assemblea straordinaria della
società stessa, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

<< 1) Precisazione nella ragione sociale che trattasi di
società consortile;

2) Precisazione che l'attività consortile potrà svilupparsi
anche all'estero;

3) Modificazione agli articoli 4-10-26 dello statuto sociale
in osservanza del disposto della legge regionale n.63 del 13
aprile 1995 art.11 evidenziando la mancanza di scopo di lucro
del consorzio e specificare più dettagliatamente l'attività
consortile;

4) Previsione, come consentito dall'art.2615 ter Codice
Civile, di contributi annui da parte dei soci;

5) Determinazione del capitale sociale per l'avvenuta
scadenza del termine biennale di esercizio del diritto di

sottoscrizione e versamento. >>

ed invita me notaio a far constare da pubblico verbale quanto sarà qui deliberato.

Aderendo a tale istanza io notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza, ai sensi di legge, di Statuto e su designazione unanime dell'assemblea il signor CALIGARIS EUGENIO qui comparso, il quale dichiara:

- che tutti gli aventi diritto sono stati avvisati nei termini ed a norma di legge e di Statuto;

- che è presente l'intero capitale sociale in persona di:

* signora Leprato Anna Maria nata in Acqui Terme il 18 giugno 1962, delegato dal COMUNE DI ACQUI TERME portatore di una quota di capitale pari a nominali euro 134.619,84 (centotrentaquattromilaseicentodiciannove virgola ottantaquattro)

* signor Nani Giovanni Pietro nato a Ponti il 23 luglio 1942, delegato dalla COMUNITA' MONTANA ALTA VALLE ORBA-ERRO-BORMIDA DI SPIGNO che oggi ha assunto la nuova denominazione: COMUNITA' MONTANA SUOL D'ALERAMO, con sede in Ponzone, portatore di una quota di capitale pari a nominali euro 9.394,49 (novemilatrecentonovantaquattro virgola quarantanove)

* signor Mignone Andrea nato a Ponzone il 29 aprile 1947, delegato dalle TERME DI ACQUI S.P.A. con sede in Acqui Terme portatore di una quota di capitale pari a nominali euro 7.772,67 (settemilasettecentosettantadue virgola sessantasette);

- che è presente l'Organo amministrativo in persona di se stesso CALIGARIS EUGENIO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, essendo assenti giustificati gli altri componenti il consiglio;

- che è presente il Collegio Sindacale in persona dei sindaci effettivi Incaminato Elisabetta e Cavallero Maria Giovanna essendo assente giustificato il presidente dott. Mario Grignaschi

- che tutti gli amministratori assenti ed il sindaco assente sono informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti all'ordine del giorno

dichiara

la presente assemblea validamente costituita per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra all'assemblea le motivazioni che rendono necessario:

- precisare nella ragione sociale che trattasi di società consortile;

- precisare che l'attività consortile potrà svilupparsi anche all'estero;

- modificare alcuni articoli dello statuto sociale in

osservanza del disposto della legge regionale n.63 del 13 aprile 1995 art.11 evidenziando la mancanza di scopo di lucro del consorzio e specificando più dettagliatamente l'attività consortile;

- prevedere, come consentito dall'art.2615 ter del Codice Civile, contributi annui da parte dei soci;

- ed infine, tenuto conto che con decisione verbalizzata con atto a mio rogito del 31 marzo 2005 repertorio 74474/17050 registrato in Acqui Terme il 12 aprile 2005 al n. 242, la società stessa deliberava di aumentare il capitale sociale di euro 130.000,00 da offrirsi in opzione ai soci da esercitarsi entro il termine di 30 giorni dalla delibera di aumento, ed in caso di mancato esercizio del diritto di opzione entro tale data, da offrirsi anche a terzi e da sottoscrivere entro il termine di anni due dalla delibera di aumento, e precisando che qualora l'aumento deliberato non fosse stato interamente sottoscritto entro tale data, il capitale sociale sarebbe stato aumentato limitatamente all'importo pari alle sottoscrizioni a detta data raccolta; dato atto che detto ultimo termine è ampiamente scaduto, si rende obbligatorio determinare il capitale sociale per l'avvenuta scadenza del termine nella misura effettivamente sottoscritto e versato in euro 150.787,00 (centocinquantamilasettecentottantasette virgola zero zero).
L'assemblea dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

di accettare le proposte tutte del Presidente e specificatamente di:

- modificare l'articolo 1 dei vigenti patti sociali precisando nella ragione sociale che trattasi di società consortile;
- modificare l'articolo 2 dei vigenti patti sociali precisando che l'attività consortile potrà svilupparsi anche all'estero;
- modificare gli articoli 4-10-26 del vigente statuto sociale in osservanza del disposto della legge regionale n.63 del 13 aprile 1995 art.11
- modificare l'articolo 6 dei vigenti patti sociali prevedendo contributi annui da parte dei soci;
- di modificare l'articolo 5 dei vigenti patti sociali determinando il capitale sociale in euro 150.787,00 (centocinquantamilasettecentottantasette virgola zero zero) a fronte dell'avvenuta scadenza del termine biennale di esercizio del diritto di sottoscrizione e versamento dell'aumento a suo tempo deliberato e della quota di detto aumento effettivamente sottoscritto e versato; nonchè di apportare anche quelle eventuali modifiche statutarie connesse e direttamente consequenziali a quanto sopra deliberato.

Il Presidente mi consegna i patti sociali come sopra

modificati, che previa lettura datane, alla presenza dell'assemblea, degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 10 e 26 modificati, ed omessane lettura, ad istanza del comparente e dell'assemblea, degli altri articoli rimasti invariati, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Il signor CALIGARIS EUGENIO viene espressamente autorizzato dall'Assemblea ad apportare al presente atto ed allegati patti sociali, tutte quelle modifiche che venissero eventualmente richieste in sede di omologazione.

Null'altro essendovi più da deliberare e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e minuti dieci.

---Atto da me notaio letto al comparente ed approvato, presente l'Assemblea; dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto di mio pugno. Occupa tre fogli per otto facciate tranne le firme finali.

FIRMATO IN ORIGINALE

Caligaris Eugenio - Enrico Mangini Marana Falconi, notaio.

Allegato "A" al repertorio n.77867/18743

**PATTI SOCIALI DEL
"CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
NELL'ACQUESE" S.C.R.L."**

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro con denominazione

**"CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
NELL'ACQUESE" S.C.R.L**

Articolo 2

SEDE

La sede è nel Comune di Acqui Terme all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

I locali per lo svolgimento delle attività della società consortile, agibili a norma di legge, sono forniti dal Comune di Acqui Terme con totale onere a suo carico della straordinaria manutenzione, restando esclusi gli oneri relativi alla manutenzione degli impianti (elettrico, idrosanitario, riscaldamento e condizionamento). L'attività formativa si potrà sviluppare in Italia e all'estero. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci deliberare sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Articolo 3

DURATA

La durata è fissata al 31 dicembre 2090, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 4

OGGETTO

La società consortile si prefigge scopi esclusivamente consortili, senza alcun fine di lucro ed ha come oggetto la formazione, l'educazione culturale e sociale, l'orientamento professionale, in particolare nel settore turistico - alberghiero e alimentare e nella somministrazione di alimenti e bevande, rivolta a tutti i cittadini italiani, ai cittadini stranieri ed apolidi nel rispetto della presente

e futura normativa, con particolare attenzione a coloro che presentano condizioni di svantaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n° 63 del 13/04/1995. In particolare essa potrà: gestire centri di formazione professionale; svolgere attività di formazione, di specializzazione, di aggiornamento e di perfezionamento professionale; promuovere e realizzare studi e ricerche, nonché partecipare a progetti di ricerca attinenti il proprio oggetto; raccogliere ed elaborare dati ed informazioni, realizzare materiale propedeutico e didattico, svolgere attività divulgative e promozionali degli scopi sociali. La società consortile potrà svolgere attività nel campo della promozione socio-economica del territorio e dei suoi prodotti, e a tal fine realizzare e gestire centri di incontro congressuale e attività di ospitalità alberghiera nonché di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

La società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società, enti od imprese, costituite o costituende, e compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, finanziarie (che comunque non saranno svolte nei confronti del pubblico) e commerciali, utili e necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, purché direttamente connesse con l'attività principale. Resta comunque escluso dall'attività sociale quanto per legge non possa essere esercitato dalle società a responsabilità limitata.

Stante la come sopra statuita mancanza di fini di lucro, nella ipotesi di scioglimento della società l'eventuale avanzo di liquidazione dovrà necessariamente essere assegnato ad enti od istituzioni aventi finalità analoghe alle proprie.

Articolo 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro €150.787,00 (€ centocinquantamilasettecentottantasette) interamente sottoscritto e versato ed è diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale dovrà essere misto, pubblico e privato, e costituirà causa di scioglimento il venir meno di una delle due componenti pubblica o privata che lo costituiscono.

Articolo 6

VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE E CONTRIBUTI ANNUI DEI SOCI

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt.2481-2481 bis - 2481 ter) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche

diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art.27. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt.2482-2482 bis - 2482 ter - 2482 quater codice civile) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Contributi annui dei soci

In base a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, i soci sono tenuti ad effettuare a favore della società conferimenti di danaro a fondo perduto in misura annua complessivamente non superiore al valore nominale delle proprie quote di partecipazione. Al riguardo, l'Organo amministrativo della società sottoporrà annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio preventivo di esercizio, formulato in ragione delle prevedibili entrate provenienti sia da finanziamenti pubblici, sia da attività da svolgersi a favore di soggetti privati e pubblici. Il bilancio preventivo sarà accompagnato dal piano di riparto proporzionale tra i soci dei predetti conferimenti a copertura dei costi di gestione e degli investimenti programmati. I conferimenti a fondo perduto a copertura dei costi d'esercizio confluiranno a conto economico per l'ammontare necessario e sufficiente al conseguimento del risultato di pareggio e l'eventuale eccedenza costituirà acconto per l'esercizio successivo. I conferimenti a fondo perduto richiesti a fronte degli investimenti preventivati si intendono effettuati in conto capitale e concorreranno a formare il patrimonio netto della società. I conferimenti approvati dall'assemblea congiuntamente al bilancio preventivo sono obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti. Le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del piano di riparto dovranno essere assunte dall'assemblea

dei soci con la maggioranza del novanta per cento del capitale sociale in prima convocazione e del sessantacinque per cento in seconda convocazione.

Articolo 7

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. I soci sono tenuti ad effettuare a favore della Società Consortile versamenti in denaro a fondo perduto per far fronte a tutte le spese di gestione che non trovassero copertura nei ricavi di competenza dell'esercizio, così come previsto dell'art. 2615 ter del Codice Civile.

A tale scopo l'Organo Amministrativo sottoporrà annualmente all'Assemblea dei Soci, da convocarsi due mesi precedenti l'inizio dell'esercizio sociale, il bilancio preventivo di esercizio formulato in ragione delle prevedibili entrate provenienti da contributi pubblici e dalle attività previste dall'art. 4 del presente statuto.

Il Bilancio preventivo dovrà comunque tendere all'equilibrio del conto economico dell'Ente e al fine di ottimizzare i controlli amministrativi l'Organo Amministrativo si doterà degli strumenti opportuni.

L'organo Amministrativo è tenuto riferire ai soci sull'andamento economico finanziario dell'Ente nei modi e nei tempi stabiliti annualmente dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Il bilancio preventivo dovrà essere accompagnato dal piano di riparto proporzionale tra i soci dei predetti versamenti, con l'indicazione delle date entro le quali i medesimi dovranno essere effettuati. Tali versamenti confluiranno a conto economico per l'ammontare necessario a conseguire il risultato di pareggio e l'eventuale eccedenza potrà essere imputata ad acconto per l'esercizio successivo o accantonata in apposita riserva.

I versamenti approvati dall'assemblea ordinaria sono obbligatori per tutti i soci.

Il prelevamento dei fondi sarà effettuato mediante firma congiunta del Direttore del Centro Amministrato e del Presidente o in caso di sua assenza o impedimento del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero

dell'Amministratore Unico).

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

Articolo 8

PARTECIPAZIONI

La partecipazione di ciascun socio può essere di diverso ammontare.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 codice civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 codice civile.

Articolo 9

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

A) PRELAZIONE NEL CASO DI TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI:

- Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, quanto prima e comunque entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data (risultante dal timbro postale) in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione dell'offerta;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di

cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta , della data fissata per il trasferimento.

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso al Collegio Arbitrale di cui in seguito; Tale Collegio Arbitrale dovrà fissare il prezzo in modo che esso rifletta il valore di mercato della quota al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, il prezzo così fissato sarà vincolante per le parti.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto, nonché per donazione ai propri figli

e/o al coniuge.

Il diritto di prelazione spetta ai soci sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a terzi estranei alla compagine sociale sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a soggetti che sono già soci.

- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

B) PRELAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

Il diritto di prelazione di cui al presente articolo spetta anche in ipotesi di trasferimento mortis causa della partecipazione e spetta sia che l'erede e/o legatario sia un socio sia che l'erede e/o legatario sia un terzo estraneo alla compagine sociale. In tal caso la partecipazione caduta in successione dovrà essere offerta in prelazione ai soci superstiti dagli eredi e/o legatari secondo le modalità e i termini di cui ai punti precedenti.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo determinato secondo i criteri previsti dall'art 27 del presente statuto per la determinazione del rimborso spettante al socio recedente e quindi, a tal fine, dovrà tenersi conto della situazione patrimoniale della società e, in particolare del suo valore di mercato alla data del decesso. In caso di disaccordo la determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto conformemente a quanto previsto dal citato art. 27.

Articolo 10

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio
- b) la nomina degli amministratori (Presidente e Vicepresidente) e la loro revoca;

c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo(e/o statuto);

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 11.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione

Non possono partecipare alle decisioni ,sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottata con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto , i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 11

DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve

essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci(o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci(o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 C.C.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza di due terzi del capitale sociale salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479c.c.(modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti).

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

F) SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la

modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

H) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 12

DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art.10 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all'art.11.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale

dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13

AMMINISTRAZIONE

La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.

La Società può essere amministrata:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non minore di cinque e non maggiore di undici.

La scelta circa il sistema di amministrazione e ,nel caso di

consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382c.c.
- c) durano in carica per il periodo di tre anni, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- e) sono rieleggibili;
- f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del C.C.;
- g) non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del C.C.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE

Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

A- PRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B- RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la

data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C- DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza

D- VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominati ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E- DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Articolo 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti ;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in

carica.

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 16

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto della normativa sull'Accreditamento regionale, e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione provvede inoltre alla nomina del Direttore dei Centri tenuti in gestione dalla società consortile; redige sulla base dei dati di bilancio preventivo e consuntivo dei Centri amministrati il bilancio consolidato consortile da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; nomina il Tesoriere dell'Ente. A ciascun Socio è riconosciuto il diritto di verificare l'andamento amministrativo - finanziario dell'Ente, in collaborazione con l'Organo amministrativo, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 17

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società spetterà al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Articolo 18

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Articolo 19COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno.

Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Articolo 20AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società, è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Articolo 21DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 22ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 10, possono nominare:

o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 23;

o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 24;

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 23.

Articolo 23COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni(artt.2397 e ss.)

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli

artt. 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

Articolo 24

REVISORE

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

Articolo 25

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 26

UTILI

Poiché la Società non persegue scopi di lucro, gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio annuale, previa deduzione di una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono accantonati in una apposita riserva statutaria vincolata alla realizzazione di investimenti e/o iniziative rientranti nelle previsioni dell'attività consortile.

Articolo 27

RECESSO DEL SOCIO

A) CASI DI RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

B) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in

particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e , qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Articolo 28

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art 11. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale di cui al successivo art.31 affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua

partecipazione; al riguardo si applica le disposizioni del precedente art. 27 lett. C) in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Articolo 29

SCIoglimento LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.)

Articolo 30

TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. (Banche, Istituti di Credito, Finanziarie di primaria rilevanza nazionale e/o internazionale) In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Articolo 31

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, anche nei confronti di amministratori, sindaci, e liquidatori, (ivi comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari) sarà devoluta ad arbitrato secondo il regolamento della Camera arbitrale del Piemonte e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt.34-35-36 del D.Lgvo 17-01-2003 n.5. L'arbitrato sarà rapido o ordinario a seconda del valore, in conformità al regolamento della Camera arbitrale del Piemonte. In caso di arbitrato ordinario, ai sensi del D.Lgvo 17-01-2003 n.5 ed in deroga al regolamento, l'arbitro/gli arbitri saranno nominati dalla Camera arbitrale. In ogni caso l'arbitro/il collegio deciderà secondo il diritto.

Articolo 32

DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che:

- Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci;
- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale;
- Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata;
- Essendo la presente società caratterizzata prevalentemente da elementi capitalistici, propri delle società di capitali, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare

insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili le norme in tema di società per azioni.

FIRMATO IN ORIGINALE

Caligaris Eugenio - Enrico Mangini Marana Falconi, notaio.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 3, DEL D.P.R. N.445/2000

